



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE TERZA TER

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 9126/2008

nelle persone dei Signori:

ITALO RIGGIO Presidente
GIULIA FERRARI Cons. , relatore
STEFANO FANTINI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **16 Ottobre 2008**

Visto il ricorso 9126/2008 proposto da:
SOC ORLANDINA BASKET SRL

rappresentata e difesa da:
MAZZARELLI AVV. LETIZIA
MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 58
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI

contro

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
rappresentato e difeso da:
VALORI GUIDO
VACCARO AVV. PAOLA

*con domicilio eletto in ROMA
V.LE DELLE MILIZIE, 106
presso
VALORI GUIDO*

*CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G PISANELLI, 2
presso la sua sede*

COLLEGIO ARBITRALE C/O CAMERA DI CONCILIAZIONE CONI

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 184 del 20 settembre 2008 e degli atti a quello di cui sopra anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso; nonchè del Lodo emesso in data 6 ottobre 2008 dal Collegio arbitrale, in composizione fissa, della Camera di Conciliazione Arbitrato per lo Sport presso il CONI; nonchè degli ulteriori provvedimenti federali adottati a seguito della reiezione della domanda di arbitrato.
- nonchè di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*CONI
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO*

Udito il relatore Cons. Giulia FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che la regolare formulazione dell'ordine del giorno della seduta di un organo collegiale risponde all'esigenza di assicurare a ciascun componente del Collegio l'esercizio del suo ufficio, ed a ciò è diretta la tutela dell'ordinamento, rispetto alla quale si configurano come destinatari i soli componenti del collegio titolare dell'ufficio;

Ritenuto pertanto che - salvo che una legge o norme regolamentari non prescrivano che l'ordine del giorno sia di pubblico dominio o comunque portato alla conoscenza dei terzi interessati al provvedimento da assumere (circostanza, questa, che non si verifica nel caso

in esame), introducendo così, in relazione a tale oggetto, interessi differenziati rispetto a quello dell' ufficio del componente dell' organo collegiale - solo a quest' ultimo deve riconoscersi l' interesse ad impugnare la delibera eventualmente assunta con la lesione della sua particolare posizione, e non anche al terzo estraneo al collegio, pur se interessato al provvedimento adottato dall' organo, al quale può riconoscersi, in relazione alla specificazione degli argomenti all' ordine del giorno, un mero interesse di fatto e non già una posizione giuridica qualificata, tale da rendere ammissibile l' impugnazione dell' atto (Tar Sardegna, sez. III, 6 dicembre 2005 n. 2207; Tar Lazio, sez. III, 14 gennaio 2002 n. 237; Tar Bologna, sez. I, 23 giugno 1999 n. 326);

Considerato, con precipuo riferimento alla censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, che la ricorrente era stata informata, con nota della Federazione del 13 agosto 2008, della pendenza degli accertamenti volti a verificare l' esistenza o meno di situazioni debitorie nei confronti dell' E.N.P.A.L.S.;

Visto l' art. 1, comma 4, della delibera federale n. 290 del 2008, che individua nel 30 aprile 2008 la data ultima per appianare qualsiasi posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali;

Considerato che non è stata fornita la prova - in termini di assoluta certezza - del ripianamento "dell' intero debito" nei confronti dell' ENPALS;

Considerato che la pendenza anche di un sol debito costituisce causa escludente l' iscrizione al Campionato di competenza, a fronte della quale non residua alcuno spazio per valutazioni discrezionali in capo alla Federazione

Ritenuto pertanto, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che non sussistono i presupposti per l' accoglimento dell' istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter

respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 16 ottobre 2008

Il Presidente: Italo RIGGIO

L'Estensore: Giulia FERRARI

/ap